

OGGETTO: PONTINA AMBIENTE S.r.l. D.Lgs. n. 59/2005 - Autorizzazione Integrata Ambientale – Complesso impiantistico costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e da annessa discarica di servizio - Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio di un nuovo vaso di discarica denominato “VII vaso”.

Gestore: Pontina Ambiente S.r.l.
P.IVA e C.F. : P.IVA / C.F. 04941531008
Sede Legale: Via Pontina n° 543, 00128 ROMA
Sede Operativa: Via Ardeatina km 24,640, località Cecchina di Albano Laziale (RM).
Responsabile IPPC: dott. ing. Mauro Zagaroli
Rappresentante legale: dott. ing. Francesco Rando
Durata 8 (otto) anni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

SU PROPOSTA dell’Area Rifiuti della Direzione Regionale “*Energia e Rifiuti*”;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

• **di fonte comunitaria:**

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19-11-2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

• **di fonte nazionale:**

- Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle D.Lgs n. 36 del 13-01-2003 e s.m.i.

discariche di rifiuti

- Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99 DM Ambiente 31-01-2005
 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento D.Lgs n. 59 del 18-02-2005 e s.m.i.
 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica DM Ambiente 03-08-2005
 - Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. n. 59/05 DM Ambiente 29-01-2007
 - Norme tecniche per le costruzioni DM Lavori pub. 14-01-2008
 - Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A DM Economia/fin. 24-04-2008
 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) D.Lgs n. 81 del 09-04-2008
- di fonte regionale:
- Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
 - Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio DCRL n. 112 del 10-07-2002
 - Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi DGR n. 222 del 25-02-2005
 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005 DGR n. 1116 del 13-12-2005
 - Decreto legislativo 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale DGR n. 288 del 16-05-2006
 - Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99 DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.

- Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98 DGR n. 239 del 18-04-2008
- Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nell'ambito del territorio della Regione Lazio DCEA n. 95 del 18-10-2007
- Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 DCEA n. 24 del 24-06-2008
- Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99 DGR n. 755 del 24-10-2008
- Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico DGR n. 239 del 17-04-2009

VISTO il Decreto Commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, con il quale è stato approvato il documento sullo “Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale, dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e s.m.i.” più volte prorogata fino al 30 giugno 2008;

CONSIDERATO che il citato Decreto Commissariale n. 24/2008:

- riporta gli interventi già realizzati e quelli in corso di istruttoria ritenuti necessari per scongiurare definitivamente il possibile ritorno alla situazione di pericolosità determinatasi a partire dal 1999;
- individua il 31 dicembre 2011 quale data ultima per il completamento degli interventi programmati ed in corso di istruttoria ritenuti imprescindibili per la messa a regime dell'intero sistema di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani del Lazio e consentire così il ripristino della gestione ordinaria, anche verosimilmente, con deroghe all'iter procedurale e amministrativo di singole procedure;

CONSIDERATO, altresì, che il programma suddetto è stato oggetto di dibattito all'interno del Consiglio Regionale che si è espresso con mozione di maggioranza favorevole dell'ordine del giorno del 24 giugno 2008;

PRESO ATTO che, cessate le funzioni del Commissario Delegato in data 30/06/2008, si rende oltremodo necessario rispettare i tempi richiesti per il completamento degli interventi in corso nonché degli iter istruttori aperti e ritenuti essenziali per la messa a regime dell'essenziale sistema impiantistico;

CONSIDERATO che, a tal fine, occorre adottare, da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, ogni azione che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati entro il termine del 31 dicembre 2011 su richiamato;

PRESO ATTO che tra gli interventi ritenuti indifferibili ed urgenti per scongiurare definitivamente la situazione di crisi socio ambientale vi è anche l'ampliamento delle discariche esistenti al fine di consentire e il rispetto della programmazione e della sua tempistica, nelle more della costituzione degli ambiti territoriali e di insediamento delle Autorità di cui agli artt. 200 e s.s. del D.Lgs. 152/06;

PREMESSO che si è dato corso al seguente iter istruttorio:

- La Pontina Ambiente S.r.l. in data 05/02/2007 prot.n. 33, acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 304/CR del 22/02/2007, ha presentato "*Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale*" (A.I.A.), ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05, "*concernente il complesso impiantistico per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di R.S.U. e assimilati in Località Cecchina – Albano Laziale*", successivamente integrata con la nota prot.n.327 del 28/12/2007, acquisita al protocollo dell'allora Commissario Regionale per l'Emergenza Rifiuti con n. 01/RUP del 02/01/2008, "*Integrazione della ns precedente istanza del 05/02/2007 con modifica del progetto per la realizzazione del VII vaso della discarica sita in Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano) al servizio del contiguo impianto di trattamento meccanico biologico di RSU e assimilabili ubicato in Comune di Albano Laziale in località Cecchina*";
- Con nota 583/RUP del 21/05/2008 il Responsabile Unico dei Procedimenti ha dato comunicazione di inizio procedimento, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. e ha dato comunicazione della sede preposta alla consultazione dei documenti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 59/05;
- La Pontina Ambiente S.r.l. in data 23/06/2008 con propria nota prot.n.197, acquisita al protocollo dell'allora Commissario Regionale per l'Emergenza Rifiuti al n. 698/RUP del 24/06/2008, ha comunicato "l'avvenuta pubblicazione", ai sensi

dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 59/05, sul quotidiano a diffusione nazionale "Corriere della Sera", dell'avviso previsto nel medesimo articolo;

- Nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso medesimo non sono pervenute osservazioni sulla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di detta società;

ACQUISITO dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio il parere positivo di compatibilità ambientale, reso con nota prot. n. 107365 del 9 giugno 2009, relativamente all'ampliamento della discarica in parola, mediante la realizzazione di un nuovo invaso, il VII;

VISTO il provvedimento prot. n. 110435 del 12 giugno 2009 con il quale il Responsabile del Procedimento ha preso atto della conclusione dei lavori della conferenza di servizi indetta ai sensi degli artt. 14 e ss. Della L. 241/90 con esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 59/05 a favore della Pontina Ambiente s.r.l.;

CONSIDERATO che:

- il progetto presentato, anche nella versione riformulata dalla società, in seguito alle indicazioni della Conferenza di servizi indirizzate al superamento delle criticità ravvisate nella medesima sede, pone il nuovo invaso ad una distanza minima dal centro abitato di 200 m, rispettosa dunque della normativa statale di riferimento, TU Leggi sanitarie, ma inferiore rispetto a quella di 1000 m indicata dal Piano regionale n. 112/2002, punto 4.12.3.1;
- che la conferenza di servizi si è però espressa favorevolmente in considerazione del fatto che le modifiche progettuali e le soluzioni gestionali presentate dalla società, oltre a prevedere ogni forma di cautela imposta dalla vigente normativa, mitigano sensibilmente l'impatto dell'intervento nel contesto circostante, assicurando un elevato grado di tutela degli interessi coinvolti, comparabile a quello avuto di mira dalle limitazioni del Piano regionale;
- la Conferenza medesima ha comunque ravvisato l'opportunità che anche la Giunta regionale si esprimesse in merito alla problematica delle distanze, ferma restando la natura delle stesse nell'attuale quadro di riferimento;

VISTA la proposta di deliberazione di giunta regionale predisposta dall'Area Rifiuti, n.10573 del 15 giugno 2009, in base alla quale la Giunta avrebbe dovuto:

- 1) prendere atto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione consiliare n. 112/2002, risulta essere stato modificato al punto 4.12.3.1, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 36/03, all. 1, paragrafo 2.1, con conseguente trasformazione dei fattori escludenti "distanze" ivi

considerati, in fattori di attenzione progettuale, da valutare in relazione alle condizioni dei luoghi;

- 2) dichiarare, conseguentemente, che nulla osta al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, di cui al D. Lgs. n. 59/05, in favore della Pontina Ambiente srl relativamente al progetto “per la realizzazione del VII vaso della discarica sita in Albano Laziale Loc. Cecchina (Roncigliano) al servizio del contiguo impianto di trattamento meccanico e biologico di RSU e assimilabili ubicato nel Comune di Albano Laziale in Località Cecchina;

CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento Territorio, con nota prot. n. D2/154427 del 6 agosto 2009, ha evidenziato, sulla scorta delle indicazioni degli atti istruttori, che:

- la decisione sottesa al provvedimento in argomento costituisce attività tecnico-amministrativa, che non richiede valutazioni e considerazioni di natura politica, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6/2002, art. 4. Di necessità, la competenza si incardina in capo all’organo tecnico amministrativo;
- quanto sopra infatti dipende dalla considerazione che è compito dell’Amministrazione verificare la perdurante efficacia delle norme, anche alla luce di sopravvenienze normative non espressamente abrogative delle norme previgenti o di rango diverso;
- gli organi politici hanno poi implicitamente già preso atto dell’avvenuto superamento del limite ostativo posto dal Piano regionale: il Consiglio nel prendere atto del più volte citato Decreto commissariale n. 24/2008, la Giunta nel presentare la proposta di modifica di legge regionale n. 457 del 24 febbraio 2009 recante “Modifiche alla regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e disposizioni transitorie”, che prevede all’art.6 bis, che, “nelle more dell’adozione del piano regionale dei rifiuti, gli ampliamenti degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in deroga alle distanze previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 112/2002, purché:
 - a) sia rispettata la distanza minima dal centro abitato prevista, per i cimiteri, dall’articolo 338, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni;
 - b) vengano definite, in sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 15, misure idonee a garantire una sufficiente mitigazione dell’impatto ambientale ed una salvaguardia della salute umana.”;
- un provvedimento di natura politica del tenore di quello proposto è conseguentemente non necessario, ripetitivo di valutazioni già effettuate e anche

suscettibile di recare danno risolvendosi in un inutile aggravio del procedimento, ai sensi della'art. 1, comma 2, l. n. 241/90;

PRESO ATTO che:

- il D.Lgs. 36/03, all. 1, paragrafo 2.1., penultimo comma, intervenuto successivamente al suddetto Piano regionale concepisce, come sopra già riportato, l'elemento distanze come un elemento di attenzione, da valutarsi in relazione alla condizioni locali, così come confermato da recenti sentenze di tribunali amministrativi, nonché alla luce degli indirizzi e della ratio sostanzialistica ispiratrice di tutta la normativa comunitaria di riferimento;
- al progetto di cui all'istanza sono state apportate tutte le modifiche costruttive e varianti gestionali ricavabili dalla normativa di riferimento nonché dalle evidenze delle conoscenze tecniche, al fine di mitigare l'impatto dell'intervento e assicurare un livello di tutela simile a quello previsto da ogni disposizione applicabile, anche la più restrittiva;
- la relazione predisposta da Arpalazio, acquisita al prot. n. 93949 del 21 maggio 2009, fornisce rassicurazioni sull'assenza, sulla base dei dati in possesso della stessa e dei rilevamenti effettuati, di particolari criticità con riguardo alla qualità delle acque sotterranee, alle emissioni odorigene dell'intero sedime, nonché, per quanto concerne il lotto in autorizzazione, alle modalità costruttive;
- all'interno del procedimento di autorizzazione integrata ambientale del gassificatore si è provveduto a richiedere al Dipartimento di epidemiologia della ASL RME, struttura di riferimento regionale per l'epidemiologia, l'avvio di un'analisi specifica, nell'ambito del più generale programma di controllo epidemiologico ambientale avente per oggetto "Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Lazio", volta alla valutazione degli effetti sulla salute dei processi di smaltimento dei rifiuti nel Lazio;
- è stata avviata la fase di chiusura dei lotti esistenti, ai sensi e in conformità a quanto previsto in merito dal D. Lgs. 36/03, con Determinazione Dirigenziale n.B2576 del 27/06/2009;
- l'intervento è funzionale allo stoccaggio definitivo dei soli rifiuti pretrattati derivanti dal processo di trattamento meccanico-biologico svolto dalla medesima società sul sito ove verrà realizzato il nuovo lotto di discarica e che ciò risponde al principio di prossimità di cui al D. Lgs. n. 152/06, art. 182 comma 3, garantendo la riduzione del traffico veicolare per il trasporto dei rifiuti trattati;

- tra l'altro, non esistono, al momento, altre discariche in grado di ricevere i rifiuti derivanti dal processo di trattamento meccanico biologico, dal momento che quelle più vicine sono interessate da lavori di ampliamento;
- l'approssimarsi dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate rende improcrastinabile l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo invaso;

RITENUTO, pertanto, essendosi concluse, con esito favorevole, le procedure istruttorie di legge, di poter rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione del VII invaso della discarica sita in Albano Laziale Loc. Cecchina (Roncigliano) al servizio del contiguo impianto di trattamento meccanico e biologico di RSU e assimilabili ubicato in Comune di Albano Laziale in Località Cecchina;

RITENUTO, altresì, opportuno, per una maggiore tutela ambientale includere nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale anche il contiguo impianto di trattamento meccanico biologico di cui il nuovo invaso di discarica ne sarà a servizio;

VISTI i seguenti documenti che vengono riportati in allegato e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato Tecnico predisposto dagli Uffici;
- Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dalla società Pontina Ambiente s.r.l.;

PRESO ATTO che sono decorsi i termini previsti per l'acquisizione del parere di competenza dell'ARPA Lazio sul piano di monitoraggio e controllo e che, pertanto, ci si riserva di integrare lo stesso su indicazione dell'Agenzia;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

1. di rilasciare Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Società Pontina Ambiente S.r.l., P.IVA / C.F. 04941531008, con sede legale in via Pontina n° 543, 00128 Roma, e per essa al proprio rappresentante legale pro tempore, per la gestione del complesso impiantistico per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di R.S.U e assimilabili, costituito da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico e dalla relativa discarica di servizio, con particolare riferimento al VII invaso della stessa, sito in Via Ardeatina, km 24,640, località Cecchina di Albano Laziale (RM);

2. di approvare gli elaborati progettuali per la realizzazione del VII invaso della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Ardeatina, km 24,640, località Cecchina di Albano Laziale (RM), così come riepilogati nell'Allegato Tecnico;
3. di autorizzare la Pontina Ambiente s.r.l. e, per essa, il proprio rappresentante legale pro tempore, alla realizzazione del VII invaso nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e delle prescrizioni impartite dagli enti/uffici nel corso della conferenza di servizi prevista dalla legge così come richiamate nell'Allegato Tecnico. L'autorizzazione alla realizzazione delle suddette opere sostituisce, ai sensi di legge, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, essendo l'intervento di pubblica utilità, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 206 comma 6 del D.Lgs. 152/06;
4. di stabilire, essendo in essere le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05 (registrazione EMAS), la durata della presente autorizzazione in anni 8 (otto) dalla data di adozione del presente provvedimento; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore dovrà presentare apposita domanda alla Regione Lazio almeno sei mesi prima della data di scadenza;
5. di subordinare:
 - a. la messa in esercizio del nuovo invaso (il VII) di discarica al collaudo delle opere sopra approvate nonché all'acquisizione delle garanzie finanziarie di legge da presentarsi secondo le modalità e per gli importi richiamati nella D.G.R. 239 del 17 aprile 2009;
 - b. la continuazione delle attività dell'impianto di trattamento meccanico biologico, qualora necessario, all'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate a quanto previsto dalla su richiamata DGR 239/09;
6. di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente atto sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, le seguenti autorizzazioni:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari, di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione agli scarichi (parte III del del D.Lgs. 152/06);
 - Autorizzazione alla messa in esercizio ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06;
 - Autorizzazione alla realizzazione del VII invaso ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06;

7. di prescrivere, al fine di garantire la protezione ambientale come previsto dall'art. 5 comma 18 del D.Lgs. 59/05, al gestore dell'impianto di osservare le condizioni tutte richiamate nell'Allegato Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La società dovrà garantire il mantenimento, nel tempo, della certificazione EMAS; a tal fine dovrà trasmettere alla Regione Lazio, con cadenza annuale, la valutazione dell'ente certificatore;

La Pontina Ambiente s.r.l. dovrà provvedere a proprio carico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 59/05 e secondo quanto disposto dal D.M. 24 aprile 2008, al pagamento delle tariffe fissate a copertura dei costi sostenuti per i controlli richiamati dall'art. 11 comma 3 del citato D.Lgs. 59/05;

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 59/05. In ogni caso si procederà ad integrare il piano di monitoraggio e controllo, qualora necessario, su indicazione dell'Arpa Lazio.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, saranno depositati presso gli Uffici dell'Area Rifiuti della Regione Lazio siti in via del Caravaggio 99, 00147 Roma, al fine della consultazione del pubblico;

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Pontina Ambiente s.r.l. dal Direttore della Direzione regionale "Energia e Rifiuti" e sarà trasmesso alla Provincia di Roma e al Comune di Albano Laziale. Lo stesso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia dei progetti approvati, opportunamente timbrati e siglati dal Dirigente dell'Area Rifiuti, saranno consegnati alla Società, la quale dovrà metterli a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)